

TI_GERICHTE 52.2016.601 vom 6. Februar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-02-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2016.601

FR: TI_GERICHTE 52.2016.601 du 6 février 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2016.601 del 6 febbraio 2018

Regeste

Licenza edilizia per la riorganizzazione degli spazi esterni di un centro commerciale. Onere della prova della legittimazione attiva. Legittimazione attiva della ricorrente negata (assenza di uno stretto legame spaziale con l'oggetto del litigio nonché di particolari pregiudizi)

Erwägungen

E. 8

cpv. 1 LE coincide con quello del vecchio art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), che questo Tribunale ha sempre interpretato rifacendosi alla prassi dell'Alta Corte federale inerente alla legittimazione sviluppata nel quadro del previgente ricorso di diritto amministrativo (art. 103 lett. a vecchia legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943; OG; cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 43 LPamm n. 1 e rimandi). Per costante giurisprudenza, l'opponente non è dunque legittimato a ricorrere soltanto perché nel termine di pubblicazione ha manifestato la sua avversione alla domanda di costruzione; il riconoscimento della sua legittimazione attiva presuppone anche che egli appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività; esige inoltre che sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere. Oltre ad essersi tempestivamente opposto alla domanda, l'opponente che ricorre deve quindi cumulativamente dimostrare: (a) di versare in una situazione per cui risulta toccato dalla decisione impugnata in modo particolare, ossia in misura superiore a quella degli altri membri della comunità e (b) di essere portatore di un interesse degno di protezione a contestare gli inconvenienti che gli derivano dalla decisione, ritenuto che un interesse di mero fatto è sufficiente. È esclusa l'actio popularis (cfr., fra le tante, STA 52.2012.482 del 26 aprile 2013 con rinvii; 52.2002.52/54/55/56/75 del 4 febbraio 2003 consid. 2.1; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 43 n. 2); non basta pertanto che il ricorso venga inoltrato unicamente a favore di un interesse generale della comunità. Tale giurisprudenza conserva tuttora la sua valenza in applicazione dell'art. 65 cpv. 1 LPamm; norma che, analogamente al diritto processuale federale cui è ispirata (cfr., in particolare, art. 89 cpv. 1 lett. b e c della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), prevede espressamente che ha diritto di ricorrere chi, segnatamente, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Nell'interesse di una congruente interpretazione di questi concetti del diritto processuale federale e cantonale, e

considerato che la legittimazione ricorsuale presso le istanze cantonali non può essere più restrittiva che dinanzi all'Alta Corte (cfr. art. 111 cpv. 1 LTF), il Tribunale tiene conto della giurisprudenza federale in tema di legittimazione ricorsuale dei vicini e delle persone toccate da immissioni (cfr. RtiD II-2017 n. 12 consid. 2.1 e 2.2; STF 1C_22/2017 del 29 agosto 2017 consid. 3). 2.2. Nella prassi, la vicinanza spaziale dalla progettata costruzione (edificio o impianto) costituisce un criterio importante per determinare se un ricorrente è particolarmente toccato da una decisione (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; cfr. René Widerkehr, Die materielle Beschwer von Nachbarinnen und Nachbarn sowie von Immissionsbetroffenen, in ZBI 116/2015, pag. 351 segg.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la legittimazione di un vicino è di regola ammessa quando il suo fondo si trova in un raggio di circa 100 m dall'opera contestata. Oltre questa distanza - ovvero quando non esiste uno stretto legame spaziale con l'oggetto del litigio - se un vicino vuole contestare una licenza edilizia deve rendere verosimile l'esistenza di un pregiudizio sulla base delle circostanze concrete (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; STF 1C_247/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.1.1). In particolare, se la legittimazione viene ricondotta alle immissioni prodotte da un impianto o dal relativo traffico indotto, le stesse devono risultare chiaramente percettibili per l'insorgente (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1). Per le immissioni foniche derivanti da un centro commerciale regionale, ad esempio, il Tribunale federale ha tutelato il riconoscimento dell'abilitazione di un vicino ad insorgere in caso di aumento del traffico pari al 10%, ancorché di regola sia percettibile solo un incremento del 25% (cfr. DTF 136 II 281 consid. 2.3.2 e rimandi; STF 1C_247/2016 citata, consid. 3.1.1). Per giurisprudenza, le circostanze del caso concreto vanno comunque sempre apprezzate globalmente e non secondo singoli criteri schematici (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; STF 1C_247/2016 citata, consid. 3.1.1; 1C_623/2015 del 2 maggio 2016 consid. 2.3). 2.3. In concreto, dinnanzi all'autorità di prime cure, la ricorrente ha motivato la sua legittimazione ad opporsi al rilascio della licenza per il progetto della riorganizzazione degli spazi esterni illustrato in narrativa (consid. C), per il solo fatto di essere proprietaria della part. _____ (cfr. opposizione 21 novembre 2013). Posto, tuttavia, che il terreno in questione dista (in linea d'aria) almeno 150 m dall'opera progettata più vicina (parcheggio di fronte al _____, nella parte a nord del mapp. _____), a giusta ragione i municipi di Cadenazzo e S. Antonino hanno ritenuto che ciò non bastasse per ritenere RI 1 senz'altro toccata dall'oggetto della lite in misura superiore a quella degli altri membri della collettività. Contrariamente a quanto indicato dal Governo, decisiva ai fini della legittimazione non è la distanza "astratta" che intercorre tra i confini di due fondi (part. _____ e _____), bensì lo spazio che separa la proprietà RI 1 dalle opere concretamente progettate (zum Bauvorhaben, cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1). Tra il terreno della ricorrente e le opere in questione (in particolare, il parcheggio con 152 posti) non si frappongono solo un canale e via _____ (larghi insieme ca. 16 m), ma anche un'estesa porzione (ca. 10'000 mq, nella migliore delle ipotesi) della part. _____, per lo più asfaltata (con una tettoia lungo tutto il lato ovest e i due capannoni), oltre a un campeggio (part. _____), che ostacolano invero anche la vista verso l'area di intervento (cfr. inc. 90.2014.34, foto annesse al verbale di sopralluogo 12 settembre 2017 e planimetria catastale; cfr. a titolo indicativo anche www.maps.google.ch, con viste satellitari e street view lungo via _____, cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rimandi); veduta che peraltro risulterà ulteriormente inibita dall'edificazione del nuovo centro commerciale, approvato con il permesso edilizio 24 aprile 2015 (cfr. piani annessi al relativo incarto, integrato nell'inc. 90.2014.34). Tanto basta

per negare l'esistenza di uno stretto legame spaziale con l'oggetto del litigio. 2.4. Non è invece dato di vedere perché l'autorità di prime cure - e di riflesso quella di ricorso - doveva considerare ai fini della legittimazione ad opporsi ex art. 8 cpv. 1 LE (anche) i rapporti di natura obbligatoria (locazione o diritto di prelazione) inerenti alla part. _____ (in seguito divenuta di sua proprietà); rapporti che l'insorgente - nonostante fosse assistita da un legale - ha per motivi suoi rinunciato a indicare, salvo poi addurli, per la prima volta, davanti al Governo (in sede di replica). Per principio, spetta infatti all'insorgente sostanziare la sua legittimazione (a meno che non sia manifesta; cfr. anche sull'onere della prova: RDAT I- 2001 n. 27). Tale giustificazione deve avvenire di principio già in sede di opposizione, ritenuto che va comunque adottato un metro di giudizio più severo laddove un opponente - come in concreto - si è avvalso dell'assistenza di un avvocato (cfr. Martin Bertschi, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, Zurigo 2014, ad § 21 n. 38; sentenza Verwaltungsgericht Zürich VB.2009.654 del 25 febbraio 2010 consid. 2 e 4). L'esito del presente giudizio non muta comunque neppure se si considera tale mappale (part. _____), adibito a posteggio/deposito di veicoli: anch'esso, nella migliore delle ipotesi, dista infatti ben più di 100 m (almeno 120 m) dalle opere progettate, versando in una situazione analoga a quella della part. _____ di cui si è detto. 2.5. Ferme queste premesse, nulla permette altrimenti di ritenere che la situazione giuridica o fattuale di RI 1 possa essere influenzata dall'esito della procedura. Non è in particolare dato di vedere come la riorganizzazione dei posteggi e degli spazi esterni ai centri CO 1 possa recarle un pregiudizio, in particolare per un asserito ulteriore "congestionamento del traffico" (cfr. citata opposizione 21 novembre 2013). Considerato che il progetto prevede la formazione di 152 posteggi, ma abbinata alla soppressione di altrettanti stalli esistenti, non si comprende come possa derivare un aumento del traffico. Neppure la ricorrente lo ha spiegato. La domanda non apporta in effetti alcuna modifica al numero complessivo dei posteggi autorizzati già al servizio degli stabili CO 1, né agli accessi esistenti (da via _____, nel comune di S. Antonino). Come risulta dai piani, non è previsto alcun collegamento verso Cadenazzo; contrariamente a quanto afferma l'insorgente in questa sede, a seguito degli interventi previsti dal progetto, non vi sarà pertanto alcun mezzo pubblico che passerà (..) attraversando il canale, sulla strada confinante con le proprietà RI 1. Un tale collegamento riguarda semmai il disegno pianificatorio del PRI (raccordo con la strada cantonale, fase 2), che il Governo non ha approvato con la citata risoluzione n. 2132 (cfr. disp. n. 2, § 5.1 e punto 3.3.2) impugnata dall'insorgente (inc. 90.2014.34); è dunque ininfluenza per il presente procedimento. Non permettono poi di trarre altre conclusioni i dubbi di RI 1 sull'effettiva intenzione di CO 1 di sopprimere i citati 152 stalli esistenti, così come indicato dal progetto, sfociando tale obiezione in un inammissibile processo alle intenzioni. È d'altra parte evidente che un'ulteriore conversione di questi spazi in aree di posteggio richiederebbe una nuova autorizzazione a costruire. Stessa sorte seguono infine le censure rivolte contro la nota licenza edilizia 24 aprile 2015, che ha autorizzato l'edificazione di un nuovo centro commerciale sulle part. _____ e _____, con il relativo traffico indotto (oggetto d'esame nel preavviso 12 giugno 2014 della SPAAS sul RIA, che ha peraltro pure tenuto conto del progetto qui controverso, cfr. punto 3.1.2): tale permesso, cresciuto in giudicato, esula dalla presente procedura e non può in ogni caso essere qui rimesso in discussione. 2.6. Ciò detto, dal profilo delle immissioni, considerato che con la riorganizzazione il volume di traffico (in entrata/uscita dal comparto) rimarrà essenzialmente invariato - senza toccare la soglia (+ 10-25%) sotto la quale la giurisprudenza permette di negare la legittimazione attiva (cfr. DTF 136 II 281 consid. 2.3.2

e rimandi; STF 1C_247/2016 citata, consid. 3.1.1) - da scartare è l'ipotesi che alla ricorrente possano derivare maggiori immissioni per il traffico indotto (in particolare, sulla strada cantonale, con cui confina). Ciò vale non solo con riferimento al traffico generato dai posteggi, ma anche dal trasporto pubblico (bus), che raggiunge il comparto commerciale di S. Antonino. Parimenti da escludere è che l'uso dei nuovi posteggi e le manovre di circolazione dei veicoli all'interno dei fondi CO 1 - ancorché un poco più vicini alla proprietà RI 1 rispetto alle aree di sosta esistenti (in particolare a seguito del parziale ampliamento del piazzale di fronte al _____; cfr. piani annessi alla domanda) - possa produrre nuove immissioni (rumore o immissioni atmosferiche), chiaramente percettibili per la ricorrente. Al riguardo va infatti ricordato che i suoi fondi sono distanti ben più di 100 m dalle opere in questione (oltre 200 m dalla nuova piazza); sono inoltre assegnati dal piano regolatore vigente ad una zona poco sensibile al rumore (con grado di sensibilità III, cfr. art. 7 norme d'attuazione del PRI; cfr. anche piano dei gradi di sensibilità del PR di Cadenazzo), in un comparto già oggi massicciamente esposto alle immissioni (foniche e atmosferiche) del traffico stradale (in particolare, da via _____, ove ogni giorno transitano più di 30'000 veicoli; cfr. anche rapporto di pianificazione ottobre 2012 del PRI, pag. 10 e seg. e pag. 17 e seg.). Senza contare, poi, che proprio in direzione delle proprietà di CO 1 (nord-est), l'unico edificio commerciale della ricorrente (part. _____ sub. A) è all'evidenza già esposto ad immissioni analoghe a quelle qui contestate, segnatamente a quelle generate dal parcheggio (con circa 70 posti) al servizio dello stesso stabile (con il centro _____; cfr. a titolo indicativo, allegato B al citato rapporto di pianificazione del PRI). A fronte di tutti questi motivi, non è pertanto ragionevolmente dato di vedere come dal progetto possano derivare alla ricorrente immissioni chiaramente percettibili. Al contrario, si deve concludere che l'insorgente non versa affatto in una situazione per cui risulta toccata dall'oggetto della lite in modo superiore a quello degli altri membri della collettività e che doveva pertanto esserle negata la legittimazione attiva - che peraltro neppure in questa sede si è particolarmente premurata di sostanziare. Da ciò discende che, difettando la legittimazione attiva, a giusta ragione i municipi di Cadenazzo e S. Antonino hanno anzitutto dichiarato irricevibile la sua opposizione. Per questa stessa ragione, il Governo avrebbe a sua volta dovuto respingere l'impugnativa di RI 1. Alla medesima conclusione si deve pervenire in questa sede, senza che si renda necessario esaminare le contestazioni di merito sollevate dalla ricorrente.

3. 3.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto. 3.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza. L'insorgente è inoltre tenuta a rifondere alla resistente CO 1 e ai comuni di Cadenazzo e di S. Antonino, che non dispongono di un servizio giuridico proprio, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 49 cpv. 1 e 6 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di RI 1, la quale è inoltre tenuta a rifondere fr. 1'500.- sia alla CO 1, sia congiuntamente ai comuni di Cadenazzo e S. Antonino, a titolo di ripetibili per questa sede. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.